



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ufficio del Sindaco-

protocollo.campobellodimazara@pec.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale
RIA@pec.minambiente.it

Oggetto: Istanza sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale ai sensi dell'art 3 septies del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n°152. Definizione iter autorizzativo per attività da svolgersi nella Discarica di RSU di Campobello di Mazara.

Il sottoscritto Giuseppe Castiglione, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Campobello di Mazara,

PREMESSO

- che sul territorio del proprio comune nei decenni passati è stata realizzata una discarica di Rifiuti Solidi Urbani, allo stato attuale in fase di post-mortem;
- che tale Discarica è costituita da due "Vasche" realizzate in tempi diversi, di cui la Vasca n.1 è già provvista del relativo strato impermeabile sommitale, mentre la Vasca n.2 non ancora provvista dello strato sommitale;
- che attualmente la Discarica della Vasca 2 produce una certa quantità di percolato (che sarà ridotta quando verrà provvista dello strato sommitale impermeabile);
- che, indipendentemente dalla quantità di percolato che si produce, tale refluvo dovrà essere smaltito;
- che lo smaltimento del percolato è altamente oneroso per l'amministrazione di Campobello di Mazara;
- che per la suddetta vasca n.2 è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale in data [REDACTED] di validità di cinque anni;
- che la capacità massima di abbancamento autorizzata è di [REDACTED] m³;
- che la superiore A.I.A. sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - > Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.lgs.152/2006 e ss.ii.mm.;
 - > Autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.ii.mm.;
 - > Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art.208 D. Leg.vo 152/2006 e ss.ii.mm.;

- che le attività relative all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è ovviamente cessata;
- che a seguito dell'entrata in vigore, in data 29.9.2020, del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.* (20G00138 è stato modificato il punto 2.3 dell'Allegato 1 del D. Leg.vo n°36 del 2003, e che in virtù di tale modifica il percolato, previo idoneo trattamento in loco, può essere smaltito anche negli impianti fognari nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore;
- che ai sensi dell'art.6 comma 13 del D. Leg.vo 152/2006 l'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
- che l'allegato VIII della parte seconda del D. Leg.vo n.152 del 2006, al punto 6.11, comprende "Attività di trattamento e gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da una istallazione in cui è svolta una attività di cui al presente allegato";
- che lo stesso allegato nei parametri al punto 5.4 recita "*Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*";
- che la discarica in oggetto ha una capacità totale di oltre 25.000 Mg e pertanto rientra nei parametri di cui sopra;
- che gli impianti all'interno della discarica consentono il riciclo del percolato di cui appare utile sottolineare le modalità con cui può essere realizzato e i vantaggi che ne derivano:
 - i. la cosiddetta prima vasca, per le sue caratteristiche costruttive può essere assimilata ad un idoneo impianto di trattamento del percolato, in quanto funge da un enorme "bioreattore anaerobico di digestione";
 - ii. il percolato fatto passare attraverso il "bioreattore anaerobico di digestione", ovvero attraverso la 1° Vasca, abbatte notevolmente il suo carico inquinante, quindi risulterebbe "trattato" e di conseguenza assumerebbe i valori idonei per poter essere smaltito anche in fognatura;
 - iii. con il "riciclo del percolato", ovvero l'attività dei primi due punti, si produrrebbe biogas, sia per effetto dell'aumento della capacità di captazione del biogas dovuto alla minore quantità di percolato nella 2° vasca, ma anche per effetto della sua digestione anaerobica nella 1° vasca.

CONSIDERATO

- che la praticabilità del metodo del riciclo di parte del percolato dalla 2° vasca alla 1° vasca garantisce un idoneo trattamento del percolato e l'eliminazione di eventuali rischi di inquinamento del suolo;
- che la soluzione di trattare in loco il percolato e smaltire lo stesso in fognatura costituisce per questa amministrazione un notevole risparmio di risorse pubbliche;
- che è intenzione di questa amministrazione praticare questo tipo di soluzione dopo aver ottenuto una nuova AIA;
- che "l'idoneo trattamento in loco" costituisce progetto non inserito tra quelli di cui Allegato III e Allegato IV per cui occorre la VIA o Verifica di assoggettabilità alla VIA;
- che l'applicazione della nuova norma, entrata in vigore il 29.09.2020, che modifica profondamente l'Allegato 1 al Decreto Legislativo n°36 del 2003, riguardante appunto le modalità di gestione del percolato (nel senso che la precedente norma disponeva che le acque percolate "*devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento*" ora invece la nuova norma dispone che i percolati "*devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei ... in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico*") consentirebbe di risolvere le problematiche che deve affrontare questa Amministrazione Comunale;

- che l'applicazione della normativa vigente potrebbe risolvere problemi molto onerosi per questa Amministrazione, nella consapevolezza, tuttavia, che l'iter amministrativo presenta un insieme di difficoltà non del tutto marginali, dovute soprattutto alla necessità di una verifica delle condizioni necessarie e al limite alla richiesta per l'integrazione della autorizzazione della discarica nella parte che riguarda la gestione della fase post-operativa o, in alternativa, diversa autorizzazione che comprenda lo scarico in fognatura del percolato previo trattamento.

FA ISTANZA DI INTERPELLO

A Codesto Spettabile Dipartimento del Ministero per la Transizione Ecologica, ai sensi dell'art 3 septies del D. Leg.vo 152/2006, in ordine alla definizione dell'iter autorizzativo per le attività descritte in premessa da svolgersi nella Discarica di RSU di Campobello di Mazara, consistenti nel ricircolo del percolato all'interno dello stesso impianto ove sono ubicate 2 vasche di rifiuti, che consenta anche di travasare il percolato dalla vasca n. 2 alla vasca n. 1, quale attività di trattamento del percolato.

Si allega copia dell'A.I.A. del [REDACTED]


Per qualunque informazione si indica il nominativo del consulente di questa amministrazione a cui potere rivolgersi

[REDACTED]

Con Osservanza.

Il Responsabile del Settore Ambiente

Arch. Ignazio Graziano



Il Sindaco
Giuseppe Castiglione

